



CITTA' DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

Regolamento per la toponomastica, la
numerazione civica e la numerazione interna

Edizione 2016

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1: Oggetto e finalità	3
Art. 2: Glossario	3
Art. 3: Riferimenti normativi	3
TITOLO II - SOGGETTI	4
Art. 4: Organi e uffici preposti ai processi toponomastici e di attribuzione della numerazione civica e interna	4
TITOLO III - PROCESSI.....	6
Art. 5: Processo toponomastico	6
Art. 6: Processo di attribuzione, conferma, soppressione di un numero civico	7
Art. 7: Processo di attribuzione, conferma, soppressione di un numero interno	8
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 8: Sanzioni.....	9
Art. 9: Rinvio alla legislazione in materia	9
Art. 10: Entrata in vigore	9

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la toponomastica, la numerazione civica e la numerazione interna e il relativo procedimento amministrativo di assegnazione, nel rispetto delle norme legislative, delle disposizioni ministeriali e dell'identità culturale e civile della città di Afragola.
2. Basa i suoi articoli sulle leggi anagrafiche e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

Art. 2 Glossario

1. **Toponomastica:** È l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) e il loro studio storico-linguistico.
2. **Onomastica:** È lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. Presenta forti collegamenti con la storia e la geografia.
3. **Area di circolazione:** In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto costituisce una distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private, purché aperte al pubblico.
4. **Unità ecografica semplice:** È costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, etc.).
5. **Numerazione civica:** È costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici. Direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini. Il numero civico è attribuito anche ai passi carrabili.
6. **Numerazione interna:** È l'insieme di simboli che, varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico, consente di individuare in maniera univoca le singole unità ecografiche semplici.
7. **Stradario:** È l'archivio contenente l'elenco completo dei nomi delle aree di circolazione del Comune.
8. **Indirizzario:** È un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna.

Art. 3 Riferimenti normativi

1. Questo regolamento fa riferimento, in particolare, alla seguente normativa e alle eventuali successive modifiche e integrazioni:
 - R.D. 10-05-1923, n. 1158;
 - Legge 23-06-1927, n. 1188;
 - D.L. 18/08/2000 n. 267;
 - D. P. R. 30-05-1989, n. 223;
 - D. P. R. 06-06-2001, n. 380;
 - ISTAT Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme Serie B n. 29 edizione 1992; (istruzioni per la formazione del piano topografico e per l'ordinamento ecografico)
 - Circolare 16 settembre 1994, prot. n. 6916-6917/4600 del Ministero dei Trasporti;
 - Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991;
 - D.P.R. N.495/92 6/26

TITOLO II – SOGGETTI

Art. 4 Organi e uffici preposti ai processi toponomastici e di attribuzione della numerazione civica e della numerazione interna

1. Giunta comunale

a) Competenze

La denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetta al Comune è di competenza della Giunta comunale.

2. Commissione consultiva per la toponomastica e le iscrizioni commemorative

a) Nomina e durata

La Commissione Toponomastica è inserita ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) nell'elenco degli organismi collegiali del Comune di Afragola entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario.

La Commissione deve essere nominata dal Sindaco entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale e resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco.

E'così composta:

i. Presidente - il Sindaco o l'Assessore da lui delegato;

ii. Quattro consiglieri comunali di cui due di minoranza;

Il Dirigente cui è affidato il presidio del Sistema informativo Territoriale, o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione, con funzioni di supporto tecnico e compiti di segreteria, senza esserne parte costitutiva e senza diritto di voto.

La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente. La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti dal Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti.

Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni.

b) Competenze

La Commissione esprime pareri alla Giunta sulle proposte di denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetta al Comune e sulle iscrizioni commemorative in luogo pubblico o aperto al pubblico.

i. Toponomastica

Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione deve tutelare la storia toponomastica del territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

Per facilitare la ricerca e rendere uniforme il territorio, la Commissione deve promuovere il rispetto dell'assegnazione del toponimo secondo omogeneità per zona (zona dei fiumi, degli scrittori, dei musicisti, delle città...).

Il parere della Commissione è obbligatorio ed è dato a maggioranza. In caso di parità prevale il parere del Presidente.

Il parere deve essere unanime per:

- l'assegnazione di toponimi da nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- denominazioni rispetto alle quali siano state evidenziate difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
- casi di quasi omonimia con altre denominazioni esistenti.

ii. Iscrizioni commemorative

La Commissione esprime il suo parere per:

- iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico a eccezione dei luoghi di culto e dei cimiteri;
- iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

La competenza della Commissione non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione e alle loro caratteristiche materiali.

c) Indennità

La partecipazione alla commissione non dà titolo alla corresponsione di gettoni di presenza.

3. Ufficio servizi demografici

La funzione toponomastica è assegnata al Settore Affari Generali – Ufficio servizi demografici a cui è affidato il presidio del Sistema Informativo Territoriale (di seguito S.I.T.). Nel presente testo per "ufficio servizi demografici" si designa la funzione a cui sono affidate le seguenti competenze:

a) Toponomastica

E' compito dell'ufficio servizi demografici studiare e porre all'esame della Commissione toponomastica e della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica cittadina. A tal fine l'Ufficio servizi demografici raccoglie e conserva eventuali proposte di intitolazione pervenute.

b) Numerazione civica

L'ufficio servizi demografici assegna i numeri civici a edifici di nuova costruzione o a quelli che ne sono sprovvisti. Cura la revisione della numerazione civica, qualora ne ricorra la necessità.

c) Numerazione interna

L'Ufficio servizi demografici assegna i criteri per la numerazione interna di scale e unità ecografiche semplici. Cura la revisione della numerazione interna, qualora ne ricorra la necessità.

d) Coordinamento

L'ufficio servizi demografici garantisce il collegamento fra la Commissione, gli altri organi e uffici comunali per tutte le finalità di questo Regolamento. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto a informare l'ufficio servizi demografici.

In via prioritaria, gli uffici comunali preposti alla gestione e al governo del territorio trasmettono all'ufficio servizi demografici la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata. Devono essere trasmesse anche tutte le informazioni relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica, la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.

e) Aggiornamento archivi

L'ufficio servizi demografici detiene lo stradario e l'indirizzario del Comune di Afragola, assunti come unica base fiduciaria dell'Ente e ne cura il mantenimento, l'aggiornamento e le modalità di consultazione.

TITOLO III – PROCESSI

Art. 5 Processo toponomastico

1. Obblighi

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva a individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, anche quando riguardi aree di circolazione di tipo diverso, per evitare confusioni.

Le omonimie con area di circolazione di tipo diverso presenti sul territorio vengono salvaguardate per evitare ai residenti i disagi conseguenti a una ridenominazione.

Solo eccezionalmente, per esempio a seguito di diversa considerazione storica, è ammesso il cambio di denominazione delle aree di circolazione.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo della demanialità. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione comunale della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente a esigenze di interesse pubblico.

2. Atti

La Delibera di Giunta è l'atto con cui l'Amministrazione comunale attribuisce il nome a una nuova area di circolazione o ne varia uno preesistente.

Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione consultiva per la toponomastica e le iscrizioni commemorative e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo. Ove la Commissione non si esprima nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di parere, la Giunta comunale assume la decisione prescindendo dal parere.

Qualora si intenda intitolare un'area di circolazione a persone decedute da meno di 10 anni, la proposta di delibera deve essere trasmessa al Prefetto e acquista efficacia solo dopo l'autorizzazione prefettizia.

3. Proposta di nuova denominazione

Le richieste di denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetti al Comune, devono essere presentate all'ufficio servizi demografici.

Possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione toponomastica, Consiglieri comunali, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati e gruppi di almeno 50 cittadini.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando facoltà al Comune di determinare a quale area, edificio o struttura attribuirlo, oppure specifiche, con indicazione dell'oggetto dell'intitolazione.

Le richieste devono essere opportunamente motivate e corredate della biografia della persona di cui si chiede di onorare la memoria, o di notizie storiche o geografiche del fatto, evento, luogo.

Qualsiasi proposta di denominazione non assegnata entro cinque anni dalla presentazione, decade automaticamente.

La presentazione di richieste di denominazione non attribuisce nessun diritto al richiedente.

4. Proposta di variazione di denominazione

Le proposte di variazioni di denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetti al Comune, possono essere presentate unicamente da membri della Giunta comunale, della Commissione toponomastica e del Consiglio comunale.

5. Apposizione delle targhe

La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe in materiale resistente che, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità al Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Le targhe toponomastiche dovranno essere conformi a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, riportare per esteso l'onomastica e, se riferite a persone, anche la data di nascita e morte e la "qualifica" prevalente (storico, martire, pittore, musicista...).

Nel caso di variazioni, le targhe che indicano il nuovo toponimo dovranno riportare anche quello sostituito, con diverso carattere preceduto dall'avverbio "già".

All'apposizione materiale delle targhe provvede l'Amministrazione comunale.

Art. 6 Attribuzione, conferma, soppressione di numero civico

1. Obblighi

All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico a ogni accesso esterno che immetta, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici o ai passi carrabili. Sono escluse solo le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o in abitazioni.

2. Regole di numerazione

La numerazione civica procede secondo la successione dei numeri naturali (arabi), seguiti da lettere maiuscole dell'alfabeto qualora non siano stati riservati civici per nuove edificazioni o vengano aperti nuovi accessi tra civici consecutivi. Non è possibile attribuire una numerazione civica a un'area di circolazione che non sia stata precedentemente denominata.

Le disposizioni per l'attribuzione del numero civico prevedono:

- a) per le aree a sviluppo lineare i numeri pari a destra, i dispari a sinistra, dal centro città verso la periferia;
- b) per le aree a circolazione poligonale (ad esempio piazze) numerazione progressiva a partire da sinistra, dal centro città verso la periferia;
- c) per le località prive di regolare rete stradale: numerazione a spirale a partire dal centro città verso la periferia.

3. Richiesta di attribuzione, conferma, soppressione di un numero civico

I proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque non oltre la richiesta di agibilità o la presentazione di dichiarazioni equivalenti, richiedono all'Amministrazione comunale l'attribuzione, la conferma o la soppressione (in riferimento alle variazioni intervenute agli accessi) della numerazione civica, usando la modulistica predisposta.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione, conferma, soppressione del numero civico, l'Ufficio servizi demografici, previo eventuale sopralluogo per verificare la corretta attribuzione della numerazione civica, provvede a evadere la richiesta.

4. Apposizione delle targhe

Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, per le facciate a un'altezza variabile da 2 a 3 metri, per i cancelli in prossimità della sommità. Deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari dell'immobile.

5. Esecuzione d'ufficio

Ove l'Amministrazione comunale accerti la mancanza o l'irregolare affissione del numero civico, avviserà i proprietari degli immobili o l'amministratore di condominio, concedendo 15 giorni di tempo per regolarizzare le affissioni.

Trascorso il termine assegnato senza che si sia ottemperato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 Attribuzione, conferma, soppressione di numero interno

1. Obblighi

Ogni unità ecografica semplice deve essere contraddistinta da uno o più simboli, che costituiscono il numero interno.

2. Criteri di numerazione

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli e poiché a esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna.

Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (numeri arabi).

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, queste devono essere contrassegnate con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente, in modo da non dover numerare anche i cortili.

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

3. Apposizione delle targhe

La numerazione interna della scala o dell'unità ecografica semplice deve essere collocata a fianco della porta di ingresso, possibilmente a destra di chi la guarda, a un'altezza variabile da 2 a 2,20 metri e deve essere riconoscibile e mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

La manutenzione straordinaria delle targhe è sempre a carico del proprietario, quella ordinaria spetta all'utilizzatore (il proprietario se utilizza il suo stesso immobile, l'inquilino nel caso l'immobile sia affittato, l'usufruttuario o chi ha avuto in cessione il diritto di abitazione).

4. Esecuzione d'ufficio

Ove l'Amministrazione comunale accerti la mancanza o l'irregolare affissione della numerazione interna, avviserà i proprietari degli immobili o l'amministratore di condominio, concedendo 60 giorni di tempo per regolarizzare le affissioni.

Trascorso il termine assegnato senza che si sia ottemperato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Sanzioni

1. Le targhe stradali sono collocate dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
2. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni civiche difformi rispetto alle indicazioni del presente regolamento.
3. E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica e numerazione interna.
4. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.
5. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
6. La sanzione amministrativa di cui al comma 5 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Sindaco Metropolitano sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (comma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)
7. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per L'Edilizia (D.P.R. 380/2001).
2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere di adattamento.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione.